



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

Ordinanza del Sindaco n° 12 del 04 aprile 2020

Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e di contrasto per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Orari di apertura al pubblico delle rivendite di tabacchi. Proroga fino al 13 aprile 2020.

Il Sindaco

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale é stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, con particolare riguardo a quanto disposto con l'articolo 1, punto 1, che prescrive quanto segue:

“Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, con il quale è stato stabilito che “l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 é prorogata fino al 13 aprile 2020”,

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 14 del 3 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana che ha stabilito, tra l'altro, che le Ordinanze n. 5 del 13.3.2020, n. 7 del 20.3.2020 (con la sola esclusione dell'articolo 3, comma 5, che è abrogato) e n. 10 del 23.3.2020, devono continuare ad intendersi vigenti e con scadenza prorogata fino al 13 aprile 2020, confermando, altresì, le limitazioni già stabilite per le rivendite di tabacchi riguardanti l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;

Considerato:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- che la situazione di emergenza richiede comunque agli enti di adottare provvedimenti finalizzati a garantire il funzionamento dell'attività amministrativa;
- l'indirizzo generale e costante dei decreti e circolari sopra citati, oltre che gli inviti da parte di istituzioni politiche e sanitarie nel senso di ridurre quanto più possibile la presenza fisica di più persone nello stesso luogo, assicurando l'attività ordinaria delle prestazioni lavorative in forma di lavoro agile e individuando le attività indifferibili da rendere in presenza;

Considerato che con l'adozione del presente atto il Comune di Santo Stefano Quisquina intende perseguire i seguenti obiettivi:

- Garantire la continuità operativa delle attività commerciali interessate, presenti nel territorio comunale, nel rispetto delle misure di precauzionali riconducibili al diffondersi dell'emergenza COVID-19, a difesa della sanità pubblica, con limitazioni minime dello svolgimento dell'attività sotto il profilo dell'orario di apertura al pubblico, atteso che ne viene consentita l'apertura dalle ore 8,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni feriali;

Richiamata la propria ordinanza n. 8 del 20 marzo 2020, con la quale è stato disposto che le rivendite di tabacchi potevano restare aperte al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni feriali, restando sempre vietato l'uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco, se eventualmente presenti nel punto vendita, fino al 3 aprile 2020;

Ritenuto di disporre la proroga della vigenza della predetta ordinanza, stabilendo che, fino al 13 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, le rivendite di tabacchi possono restare aperte al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni feriali, restando sempre vietato l'uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco, se eventualmente presenti nel punto vendita;

VISTI:

- la legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita in Sicilia;
- la L. R. n. 26/93;
- il T.U. E .L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000;
- l'O. R. EE. LL.;
- gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
- l'articolo 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

ORDINA

fino al 13 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, le rivendite di tabacchi possono restare aperte al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni feriali, restando sempre vietato l'uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco, se eventualmente presenti nel punto vendita.

DISPONE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dal combinato disposto di cui all'articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

Si richiamano, a titolo non esaustivo:

- sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 400,00 a euro 3.000,00, con possibile aumento sino a un terzo o raddoppio;
- chiusura dell'esercizio o dell'attività.

La presente Ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Santo Stefano Quisquina. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Il servizio di Polizia locale e la locale Stazione Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa a Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Agrigento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni centoventi


Il Sindaco
Rag. Francesco Cacciatore